



COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

**Delibera di Consiglio
Numero 20 del 22-06-2026**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE LIBERALITÀ (DONAZIONI). APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore **17:35**, in Ceccano, e nella sala consiliare previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

N	Cognome Nome	Presenza/Assenza	N	Cognome Nome	Presenza/Assenza
1	QUERQUI ANDREA	Presente	10	DI POFI EMILIANO	Presente
2	PIROLI EMANUELA	Presente	11	MASSA COLOMBO	Presente
3	CAVESE MARIANO	Presente	12	DI POFI UGO	Presente
4	MAURA FEDERICA	Presente	13	MACCIOMEI ALESSIA	Presente
5	RANIERI MARIANO	Presente	14	BIANCHINI GINEVRA	Assente
6	CARLINI GINA	Presente	15	GIOVANNONE FABIO	Presente
7	PIZZUTI FEDERICA	Presente	16	AVERSA PAOLO	Presente
8	MALIZIA GIUSEPPE	Presente	17	MALIZIOLA MANUELA	Presente
9	MICHELI CRISTINA	Presente			

presenti n. 16 e assenti n. 1

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: De Santis Mariangela, Conti Giulio, Ciotoli Alessandro, Ruggiero Francesco, Ciotoli Francesca.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

La Presidente Dott.ssa EMANUELA PIROLI, riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Illustra Il Vicesindaco Mariangela De Santis

Gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella trascrizione verbale della seduta in atti.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ceccano, nell'ambito dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, intende favorire forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative, attività, progetti e interventi di interesse pubblico;
- le sponsorizzazioni costituiscono uno strumento idoneo a reperire risorse aggiuntive, valorizzare il patrimonio comunale e sostenere attività istituzionali senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente;
- le liberalità e le donazioni rappresentano forme di partecipazione dei soggetti privati al perseguimento dell'interesse pubblico che necessitano di una disciplina organica e trasparente;

Considerato che:

- il Comune di Ceccano non dispone attualmente di uno specifico regolamento che disciplini in modo organico le sponsorizzazioni e le liberalità;
- risulta pertanto opportuno dotare l'Ente di uno strumento regolamentare che definisca procedure, criteri e modalità operative per l'acquisizione e la gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento;
- il regolamento allegato alla presente deliberazione disciplina in modo puntuale le modalità di attivazione, gestione e controllo dei rapporti con soggetti terzi, distinguendo tra sponsorizzazioni, caratterizzate dalla presenza di una controprestazione promozionale, e liberalità, caratterizzate dall'assenza di qualsiasi forma di controprestazione;

Visto lo schema di Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle liberalità, composto da n.43 articoli, con il quale si disciplina, ai sensi della sopra richiamata normativa, l'acquisizione di sponsorizzazioni e di liberalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio e della salvaguardia dell'immagine dell'Ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del d. lgs. n.267/2000;

Visto il d. lgs. n.267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dalla Presidente:

Presenti n.	16
Favorevoli n.	12
Contrari n.	0
Astenuti n.	4 (Di Pofi U., Macciomei, Giovannone, Aversa)

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle liberalità (donazioni)", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dalle vigenti disposizioni normative;
3. Di demandare ai Responsabili dei Settori competenti l'adozione degli atti conseguenti e necessari all'attuazione del Regolamento;
4. Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nelle forme previste dalla normativa vigente.

Successivamente con voto unanime favorevole dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Ceccano, 22-06-2026

IL PRESIDENTE
Dott.ssa EMANUELA PIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE LIBERALITÀ (DONAZIONI)

Premessa

Nel quadro del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, il Comune di Ceccano riconosce nelle sponsorizzazioni e nelle liberalità strumenti idonei a favorire forme di collaborazione tra pubblico e privato, nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Attraverso tali strumenti, l'Ente intende promuovere la partecipazione attiva di soggetti privati, associazioni, fondazioni, enti ed operatori economici alla realizzazione di interventi, servizi ed iniziative di interesse pubblico, contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività, alla valorizzazione del patrimonio comunale e al contenimento della spesa pubblica.

Il presente Regolamento disciplina in modo organico le modalità di attivazione, gestione e controllo dei rapporti con soggetti terzi, distinguendo espressamente tra:

- sponsorizzazioni, disciplinate dal Titolo I, caratterizzate dalla presenza di una controprestazione di natura promozionale o pubblicitaria a favore dello sponsor;
- liberalità, donazioni ed erogazioni gratuite, disciplinate dal Titolo II, caratterizzate dall'assenza di qualunque controprestazione, diretta o indiretta, a favore del soggetto erogante.

La distinzione tra le due fattispecie è posta a garanzia della corretta qualificazione giuridica dei rapporti, della corretta applicazione della disciplina amministrativa, contabile e fiscale e della tutela dell'interesse pubblico.

L'obiettivo del presente Regolamento è garantire procedure improntate a trasparenza, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento, salvaguardando al contempo l'immagine istituzionale dell'Ente e assicurando la coerenza delle iniziative con le finalità pubbliche perseguite dal Comune.

TITOLO I

SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Ceccano, in attuazione delle disposizioni contenute, in particolare, nelle seguenti fonti normative vigenti:

- a) negli articoli 1174 e 1322 del codice civile;
- b) nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, per quanto applicabile ai contratti di sponsorizzazione;
- c) nell'art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) nell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) negli articoli 119, 162 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- f) nell'art. 74, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) nell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- h) nell'art. 134 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- i) nell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ove applicabile;
- j) nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per quanto concerne il trattamento dei dati personali.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione, allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, pubblicità, buon andamento, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce uno strumento volto a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, a migliorare la qualità dei servizi, delle attività e delle iniziative comunali, a valorizzare risorse, competenze e professionalità presenti sul

territorio, nonché a conseguire risparmi di spesa o entrate aggiuntive per il Comune di Ceccano, nel rispetto dell'interesse pubblico.

Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative disciplinate dal presente Regolamento si svolgono nel rispetto della normativa richiamata al comma 1, delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, della normativa in materia di contratti pubblici, di contabilità degli enti locali, di tutela dei beni culturali, di fiscalità applicabile e di protezione dei dati personali, nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi dal Comune di Ceccano con soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, fondazioni, operatori economici e altri soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere, mediante contributi in denaro, beni, servizi, lavori, prestazioni o altre utilità, iniziative, attività, interventi, opere o progetti di interesse pubblico comunale.

Le sponsorizzazioni possono riguardare iniziative già programmate dall'Amministrazione oppure proposte da inserire nella programmazione dell'Ente, purché compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nel conseguimento di un'entrata, di un risparmio di spesa o di altra utilità economicamente valutabile per il Comune, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, fatti salvi gli oneri fiscali o accessori espressamente previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) contratto di sponsorizzazione: il contratto con il quale il Comune di Ceccano, quale sponsee, consente l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine o di altri segni distintivi dello sponsor ad una propria iniziativa, attività o bene, a fronte di un corrispettivo in denaro, beni, servizi, lavori o altre utilità;
- b) sponsorizzazione: ogni contributo proveniente da terzi, consistente in denaro o in una prestazione economicamente valutabile, finalizzato alla promozione del nome o dell'immagine dello sponsor in relazione ad attività o iniziative del Comune;
- c) sponsor: il soggetto pubblico o privato che assume l'obbligo della prestazione oggetto della sponsorizzazione;

- d) sponsee: il Comune di Ceccano;
- e) spazio pubblicitario: lo spazio fisico, digitale o documentale messo a disposizione dal Comune per la visibilità dello sponsor;
- f) sponsorizzazione tecnica: la sponsorizzazione in cui lo sponsor esegue direttamente lavori, servizi o forniture;
- g) sponsorizzazione finanziaria: la sponsorizzazione in cui lo sponsor eroga esclusivamente una somma di denaro;
- h) sponsorizzazione mista: la sponsorizzazione che combina elementi finanziari e tecnici.

Non costituisce sponsorizzazione la liberalità o donazione effettuata in favore del Comune senza alcuna controprestazione pubblicitaria o promozionale.

Art. 4 – Contenuto del contratto e tutela dell'immagine dell'Amministrazione

Il contratto di sponsorizzazione disciplina l'oggetto della prestazione dello sponsor, le modalità di promozione del suo nome o marchio e le forme di tutela dell'immagine del Comune.

Il Comune conserva in ogni caso il potere di approvare preventivamente modalità, contenuti, supporti e tempi della visibilità riconosciuta allo sponsor.

La conclusione del contratto non comporta alcun automatico diritto dello sponsor ad utilizzare liberamente il nome, il logo, lo stemma o altri segni distintivi del Comune, che restano soggetti ad autorizzazione espressa e nei limiti stabiliti nel contratto.

Art. 5 – Accordi di collaborazione

Il Comune può attivare accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati quando l'apporto del soggetto terzo, oltre alla componente promozionale, presenti un contenuto di utilità pubblica, gestionale, organizzativa o progettuale più ampio della sponsorizzazione in senso stretto.

Gli accordi di collaborazione sono ammessi purché rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento e non eludano la disciplina dei contratti pubblici.

Qualora l'accordo comporti un'utilità economica diretta per il soggetto privato o assuma caratteristiche riconducibili ad un affidamento di servizi, lavori o forniture, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 6 – Uso del nome e dei segni distintivi

I contratti di sponsorizzazione devono contenere apposite clausole relative all'uso del nome, del marchio e degli altri segni distintivi dello sponsor e del Comune.

L'associazione del nome o del marchio dello sponsor alle attività comunali deve essere compatibile con il carattere istituzionale dell'Ente e con il decoro dell'azione amministrativa.

Lo stemma, il logo e i segni distintivi del Comune di Ceccano possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dal contratto.

Art. 7 – Ambito di applicazione

La sponsorizzazione può avere ad oggetto, a titolo esemplificativo: attività culturali, turistiche, sportive e sociali; eventi e manifestazioni; interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale; arredo urbano; verde pubblico; strumenti informativi e comunicativi; progetti educativi, ambientali, informativi e di promozione territoriale; beni, lavori, servizi e forniture, anche relativi a beni culturali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Le sponsorizzazioni possono riguardare sia iniziative singole sia programmi o attività continuative dell'Amministrazione.

Art. 8 – Adozione di aree pubbliche, giardini e rotatorie

Il Comune può individuare, con deliberazione della Giunta comunale, aree verdi, giardini, rotatorie, aiuole e altri spazi pubblici suscettibili di sponsorizzazione o adozione.

Lo sponsor può proporre interventi di sistemazione, allestimento, cura o manutenzione, previa presentazione di un progetto tecnico, ove necessario.

L'intervento è autorizzato solo se compatibile con la destinazione pubblica del bene, con il decoro urbano, con il codice della strada, con la normativa tecnica e di sicurezza e con eventuali vincoli insistenti sull'area.

La visibilità dello sponsor avviene mediante targhe, cartelli o altri supporti espressamente autorizzati, nei limiti previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

L'area resta destinata all'uso pubblico, salvo limitazioni temporanee strettamente necessarie all'esecuzione o manutenzione dell'intervento.

Art. 9 – Procedura di scelta dello sponsor

Quando la sponsorizzazione è promossa dal Comune, la scelta dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

La procedura è avviata con atto del Responsabile del Settore o dell'Area competente, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione, con approvazione di apposito avviso pubblico.

L'avviso indica almeno:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione;
- b) la durata;
- c) la prestazione richiesta o l'importo atteso;
- d) le modalità di visibilità dello sponsor;
- e) i criteri di valutazione;
- f) i requisiti di partecipazione;
- g) il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
- h) l'ufficio competente e il responsabile del procedimento;
- i) l'eventuale possibilità di sponsorizzazioni plurime o in esclusiva.

L'avviso è pubblicato all'albo pretorio online, sul sito istituzionale e con ogni altra forma ritenuta utile.

Le offerte sono valutate dal Responsabile del Settore o dell'Area competente; ove necessario, può essere nominata una commissione di supporto tecnico-valutativo.

Art. 10 – Diritto di rifiuto ed esclusioni

Il Comune può rifiutare o revocare una sponsorizzazione quando:

- a) sussista conflitto con l'interesse pubblico;
- b) la proposta sia incompatibile con l'immagine istituzionale dell'Ente;
- c) il contenuto promozionale sia lesivo del decoro, della dignità della persona, della parità di trattamento o dell'ordine pubblico;
- d) lo sponsor non presenti adeguati requisiti di affidabilità o regolarità.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni relative a propaganda politica, sindacale, filosofica o religiosa, nonché sponsorizzazioni riferite a tabacco, pornografia, gioco d'azzardo, messaggi discriminatori, offensivi, violenti o contrari alla legge. Sono altresì escluse sponsorizzazioni relative a prodotti alcolici o superalcolici ove incompatibili con la natura dell'iniziativa.

Sono esclusi i soggetti privi dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione e, nei casi di sponsorizzazione tecnica o mista, i soggetti privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione da eseguire.

Art. 11 – Proposte spontanee

Il Comune può ricevere proposte spontanee di sponsorizzazione.

Il Responsabile del Settore o dell'Area competente valuta la proposta sotto il profilo dell'interesse pubblico, della conformità al presente Regolamento e della compatibilità economica, tecnica e giuridica.

Se la proposta è ritenuta di interesse, il Comune può procedere mediante pubblicazione di avviso volto a verificare l'esistenza di altri operatori interessati, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

All'originario proponente può essere riconosciuto, se previsto nell'avviso, il diritto di adeguare la propria proposta a quella ritenuta migliore.

Art. 12 – Soggetti ammessi

Possono assumere la veste di sponsor persone fisiche, imprese individuali, società, cooperative, consorzi, fondazioni, associazioni, enti del Terzo settore e altri enti pubblici o privati, purché in possesso dei requisiti di legge e compatibili con le finalità dell'Ente.

Art. 13 – Sponsorizzazioni plurime

Salvo diversa previsione dell'avviso o del contratto, il Comune può acquisire più sponsorizzazioni per la medesima iniziativa o bene.

In tal caso, l'Amministrazione definisce le forme di visibilità dei diversi sponsor secondo criteri di proporzionalità e trasparenza.

Art. 14 – Sponsorizzazioni in esclusiva

Il Comune può prevedere forme di sponsorizzazione in esclusiva generale o riferita ad una singola iniziativa, quando ciò risulti più vantaggioso o opportuno.

L'esclusiva deve essere espressamente prevista nell'avviso e nel contratto.

Art. 15 – Corrispettivo in denaro

Quando la sponsorizzazione è finanziaria, il pagamento avviene secondo le modalità e i termini fissati nel contratto.

Il Comune può richiedere adeguate garanzie a tutela dell'adempimento, ove giustificate dalla rilevanza economica dell'operazione.

Art. 16 – Affidamento diretto

Il Comune può procedere ad affidamento diretto della sponsorizzazione nei casi consentiti dalla legge e dal presente Regolamento, e in particolare:

- a) quando una procedura comparativa sia andata deserta o infruttuosa;
- b) quando la natura dell'iniziativa renda oggettivamente utilizzabile un unico sponsor;
- c) nei casi di modesto valore di cui al successivo art. 17.

L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Art. 17 – Sponsorizzazioni di modesta entità

Per sponsorizzazioni di importo o valore stimato inferiore a euro 40.000,00 il Comune può procedere in forma semplificata, con motivazione dell'interesse pubblico e verifica della congruità della proposta.

In tali casi il contratto può essere perfezionato con scrittura privata o scambio formale di atti, purché risultino oggetto, valore, durata, obblighi reciproci e modalità di visibilità.

Le sponsorizzazioni di modesta entità sono comunque pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" o in altra sezione del sito istituzionale ritenuta idonea.

Art. 18 – Sponsorizzazioni di valore superiore a euro 40.000,00

Per sponsorizzazioni di lavori, servizi o forniture di importo superiore a euro 40.000,00, mediante denaro, accollo o altra forma di assunzione del corrispettivo, si applica l'art. 134 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In tali casi è pubblicato per almeno trenta giorni sul sito istituzionale un avviso con cui il Comune rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta, indicandone sinteticamente il contenuto.

Decorso il termine di pubblicazione, il contratto può essere negoziato nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori eventualmente interessati.

Se lo sponsor esegue direttamente lavori, servizi o forniture, il Comune verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione da eseguire.

Art. 19 – Pubblicità della procedura

All'avviso di sponsorizzazione è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio online, sul sito internet istituzionale e, se opportuno, mediante ulteriori forme di diffusione.

La pubblicità deve essere proporzionata al valore e alla natura della sponsorizzazione.

Art. 20 – Contratto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione è regolata da apposito contratto scritto.

Il contratto deve contenere almeno:

- a) l'oggetto;
- b) la durata;
- c) il valore economico o la stima del valore;
- d) gli obblighi dello sponsor;
- e) gli obblighi del Comune;
- f) le modalità di utilizzo del nome e del marchio;
- g) le eventuali garanzie;
- h) le verifiche e i controlli;
- i) le cause di risoluzione e di recesso;
- j) la disciplina fiscale;
- k) il riparto delle spese;
- l) il foro competente.

Per il Comune di Ceccano il foro competente è il Tribunale di Frosinone.

La durata del contratto non può di norma superare cinque anni, salvo motivate esigenze.

Art. 21 – Obblighi del Comune

Il Comune può riconoscere allo sponsor, secondo quanto previsto nel contratto, visibilità sul materiale informativo e promozionale, presenza del logo su supporti cartacei o digitali, collocazione di targhe o cartelli, menzione in comunicati, eventi o spazi istituzionali, nonché altre forme di visibilità compatibili con il carattere pubblico dell'iniziativa.

Le forme di visibilità sono definite nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali.

Ove dovuto, gli oneri relativi al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria restano a carico dello sponsor, salvo diversa previsione del contratto.

Art. 22 – Sponsorizzazioni relative a beni culturali

Le sponsorizzazioni aventi ad oggetto beni culturali o interventi su beni sottoposti a tutela sono ammesse nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli interventi sono previamente sottoposti, ove necessario, all'autorizzazione o al nulla osta dell'autorità preposta alla tutela, inclusa la Soprintendenza competente.

Si applicano, per quanto compatibili, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e l'art. 134 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 23 – Ricerca di sponsor

La gestione delle sponsorizzazioni è di norma effettuata direttamente dal Comune.

Il Comune può affidare a terzi il servizio di ricerca degli sponsor, nel rispetto della disciplina vigente sui contratti pubblici.

Art. 24 – Clausola di separazione rispetto alle liberalità

Le fattispecie prive di controprestazione pubblicitaria o promozionale non costituiscono sponsorizzazione e sono disciplinate dal Titolo II del presente Regolamento.

Eventuali forme di riconoscimento istituzionale prive di contenuto pubblicitario non mutano la natura gratuita della liberalità, purché non attribuiscano al soggetto erogante vantaggi economici, promozionali o contrattuali.

Art. 25 – Valutazione delle proposte

Le proposte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore o dell'Area competente in base ai criteri indicati nell'avviso o nell'atto di avvio della procedura.

In caso di competenza trasversale, la Giunta comunale o il Segretario generale, secondo l'assetto organizzativo dell'Ente, individua l'ufficio competente.

Art. 26 – Aspetti contabili e fiscali

Le sponsorizzazioni sono gestite nel rispetto della normativa contabile e fiscale vigente.

Il contratto di sponsorizzazione costituisce, di regola, operazione rilevante ai fini IVA secondo la disciplina applicabile.

Quando il corrispettivo consiste in beni, servizi o lavori, si applicano, ove dovute, le ordinarie regole fiscali e contabili, comprese quelle relative alla documentazione delle reciproche prestazioni.

I profili fiscali sono trattati dal Comune in conformità al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e alle altre disposizioni vigenti.

Art. 27 – Controlli e verifiche

Il Comune effettua controlli sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dallo sponsor.

Le difformità o inadempienze sono contestate formalmente allo sponsor, assegnando un termine per le eventuali controdeduzioni o per l'adeguamento.

In caso di inadempimento grave o persistente, il Comune può risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

I dati personali trattati nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione delle sponsorizzazioni.

Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è il Comune di Ceccano, secondo l'assetto organizzativo e le informative privacy adottate dall'Ente.

Art. 29 – Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle sopravvenienze normative vincolanti statali e regionali.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dalla deliberazione consiliare di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ceccano, nelle sezioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO II

DONAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI E ATTI DI MECENATISMO

Art. 31 – Ambito di applicazione

Le donazioni, le erogazioni liberali e le altre forme di contribuzione gratuita sono disciplinate dal presente Titolo e non costituiscono sponsorizzazioni.

Il presente Titolo disciplina le modalità di acquisizione da parte del Comune di Ceccano di donazioni, erogazioni liberali e altre forme di contribuzione gratuita da parte di soggetti pubblici o privati, finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Le disposizioni si applicano a somme di denaro, beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili e altre utilità economicamente valutabili.

Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di donazione, nonché la normativa contabile e patrimoniale degli enti locali.

Art. 32 – Definizione e natura giuridica

Per donazione o liberalità si intende il trasferimento gratuito di beni o risorse al Comune, effettuato senza alcuna controprestazione, diretta o indiretta, a favore del donante.

Le donazioni:

- a) non costituiscono contratti a prestazioni corrispettive;
- b) non rientrano nella disciplina delle sponsorizzazioni;
- c) non sono soggette a procedure comparative o ad evidenza pubblica.

È ammessa la destinazione vincolata del bene o della somma a specifiche finalità di interesse pubblico, purché compatibili con le funzioni istituzionali dell'Ente.

Art. 33 – Principi generali

L'accettazione delle donazioni avviene nel rispetto dei principi di interesse pubblico, trasparenza, economicità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Comune non può accettare donazioni che:

- a) comportino oneri occulti o futuri non sostenibili;
- b) prevedano condizioni incompatibili con l'autonomia decisionale dell'Ente;
- c) risultino in contrasto con norme di legge o con l'interesse pubblico.

Art. 34 – Proposta di donazione

La proposta di donazione deve essere presentata in forma scritta e deve contenere:

- a) i dati identificativi del donante;
- b) la descrizione del bene o della somma;
- c) l'eventuale valore stimato;
- d) l'eventuale destinazione vincolata;
- e) la dichiarazione di gratuità e di assenza di controprestazioni.

La proposta può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata.

Art. 35 – Istruttoria tecnica

Il Responsabile del Settore o dell'Area competente svolge l'istruttoria verificando:

- a) l'interesse pubblico all'acquisizione;
- b) la congruità del valore dichiarato;
- c) l'assenza di vincoli incompatibili;
- d) l'assenza di oneri gestionali eccessivi;
- e) la conformità alle norme vigenti.

In caso di beni mobili o attrezzature, è verificata anche la funzionalità e l'idoneità all'uso previsto.

In caso di beni immobili, si procede anche alla verifica della situazione giuridica e catastale.

Art. 36 – Accettazione della donazione

L'accettazione della donazione, previa istruttoria del Settore competente, è disposta:

- a) dalla Giunta comunale, per beni mobili, somme di denaro e utilità di ordinaria amministrazione;
- b) dal Consiglio comunale, nei casi di particolare rilevanza economica o patrimoniale, nonché per beni immobili.

L'atto di accettazione contiene:

- a) la descrizione della donazione;
- b) il valore stimato;
- c) le eventuali condizioni o i vincoli;
- d) la destinazione del bene o delle somme;
- e) l'attestazione dell'interesse pubblico.

Art. 37 – Perfezionamento della donazione

La donazione è perfezionata mediante atto scritto.

Nei casi previsti dalla legge, la donazione è perfezionata mediante atto pubblico.

Nei casi di modico valore, la donazione può perfezionarsi anche mediante consegna del bene, secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. 38 – Acquisizione al patrimonio

I beni acquisiti sono inventariati secondo le disposizioni vigenti e assegnati al Settore competente per l'utilizzo.

Le somme di denaro sono iscritte in bilancio e vincolate alla destinazione indicata, se prevista.

Il Responsabile del Settore competente cura la gestione e la conservazione dei beni acquisiti.

~~Art. 39 – Donazioni di modico valore~~

~~Per donazioni di modico valore, valutate in relazione alle condizioni economiche dell'Ente e alla tipologia del bene, l'accettazione può avvenire con atto semplificato del Responsabile del Settore competente.~~

~~Le donazioni di modico valore sono comunque registrate e, se del caso, inventariate.~~

Art. 40 – Divieto di controprestazioni

Le donazioni non possono comportare:

- a) obblighi di pubblicità o promozione;
- b) utilizzo del nome o del logo del Comune a fini commerciali;
- c) vantaggi economici o contrattuali per il donante.

Qualora sia prevista una forma di visibilità o promozione, il rapporto è qualificato come sponsorizzazione e si applica il Titolo I del presente Regolamento.

Art. 41 – Riconoscimenti istituzionali

Il Comune può riconoscere al donante forme di ringraziamento istituzionale, quali menzioni in comunicazioni ufficiali, attestati o lettere di ringraziamento e citazioni non commerciali.

Tali forme di riconoscimento non devono assumere carattere pubblicitario.

Art. 42 – Trasparenza e pubblicità

Le donazioni ricevute sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

La pubblicazione può contenere l'oggetto della donazione, il valore, la destinazione e il nominativo del donante, se consentito.

Art. 43 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano il codice civile, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la normativa contabile e patrimoniale vigente e le ulteriori disposizioni di legge applicabili.